

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2573

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(FOSCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(LA MALFA)

Norme in materia di assicurazione contro gli  
infortuni sul lavoro e le malattie professionali

*Presentato il 6 maggio 1981*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'applicazione più che decennale del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, ha evidenziato l'esigenza di effettuare una generale revisione della normativa concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale revisione richiede tempi lunghi, in quanto si rende necessaria, data la complessità dei problemi da risolvere, che esige soprattutto approfondimenti di carattere tecnico, una apposita delega al Governo che ne fissi i principi.

Vi sono, peraltro, nella materia, i seguenti istituti la cui modificazione presen-

ta carattere di particolare urgenza, per cui gli stessi vengono disciplinati con il presente disegno di legge.

*Assegno per assistenza personale continuativa agli invalidi del lavoro (articolo 1).*

L'assegno per assistenza personale continuativa, istituito per il settore industriale dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, come speciale maggiorazione della rendita nei casi di inabilità permanente assoluta nei quali sia indispensabile un'as-

sistenza personale continuativa, ha assunto con la legge 3 marzo 1949, n. 52, il carattere di prestazione economica integrativa della rendita.

Con tali caratteristiche l'assegno è stato esteso dalla legge 20 febbraio 1950, n. 64, al settore agricolo.

Il relativo importo mensile è attualmente di lire 35.000 per gli invalidi del settore industriale e di lire 30.000 per quelli del settore agricolo.

L'inadeguatezza dell'ammontare dell'assegno in relazione alle esigenze dei grandi invalidi è evidente; a ciò si aggiunga che in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971, che ha riordinato la previdenza dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, il grande invalido è tenuto a versare all'INPS i contributi previdenziali per la persona che lo assiste.

Né appare, d'altro canto, tuttora giustificato il diverso trattamento previsto per i lavoratori agricoli, tenuto conto della evoluzione realizzatasi nella situazione socio-economica del mondo rurale e della tendenza ad equiparare il trattamento dell'assicurazione contro gli infortuni per entrambi i settori.

Pertanto, da una parte, si prevede un importo dell'assegno che sia possibilmente adeguato alle effettive esigenze dell'invalido, dall'altra, si introduce un sistema di rivalutazione automatica, sussistendo nei confronti dell'assegno, gli stessi motivi che hanno indotto il legislatore a disporre la rivalutazione delle rendite, di cui l'assegno costituisce un'integrazione.

Per quanto riguarda la nuova misura dell'assegno, si è tenuto conto del trattamento che recenti provvedimenti di legge riservano, per lo stesso titolo, ad altre categorie di invalidi. Tale trattamento, anche se inizialmente più favorevole, non è però collegato ad un indice di rivalutazione automatica, come quello proposto.

Si è ritenuto, quindi, di:

aumentare l'assegno a lire 150.000 mensili;

equiparare l'assegno nel settore industriale e in quello agricolo;

rivalutare automaticamente l'assegno nella stessa misura percentuale con cui vengono rivalutate ogni triennio le rendite del settore industriale.

Il collegamento alla rivalutazione del settore industriale è imposto dalla necessità di mantenere all'identico livello l'assegno in entrambi i settori.

*Assegno una volta tanto in caso di morte dell'assicurato (articoli 2 e 3).*

Le attuali misure sono fissate dagli articoli 85 e 233 del testo unico n. 1124 del 1965, e variano, in relazione alla composizione del nucleo familiare, da un minimo di lire 140.000 ad un massimo di lire 550.000 per l'industria e da un minimo di lire 120.000 ad un massimo di lire 315.000 per l'agricoltura.

La funzione della prestazione, quale si desume dalla disciplina legislativa, è duplice:

rimborso delle « spese sostenute in occasione della morte dell'assicurato »;

sussidio alla famiglia del lavoratore che viene a trovarsi in particolari condizioni di necessità, a seguito della morte del congiunto.

Le cifre sopra riportate, non più rivalutate dal 1965, dimostrano chiaramente come l'assegno sia ormai del tutto inadeguato rispetto alla funzione cui esso dovrebbe adempiere.

Sembra inoltre non più giustificato, tenuto conto dell'evoluzione realizzatasi nella situazione socio-economica del mondo rurale e della tendenza ad equiparare la disciplina previdenziale per entrambi i settori, il trattamento inferiore riservato ai superstiti del lavoratore agricolo.

Nel sistema previsto dagli articoli 85 e 233 del testo unico, la funzione di « sussidio », in particolare, è attuata attraverso la variabilità dell'assegno in relazione alla composizione del nucleo familiare, alle cui particolari esigenze l'assegno dovrebbe provvedere in attesa della liquidazione della rendita.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tale variabilità risulta però in concreto disciplinata in base a criteri di selezione, a volte ingiustificati, che rendono complicata la procedura amministrativa di erogazione dell'assegno stesso.

Sembra, quindi, rispondente ad un criterio di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure, ricondurre la funzione assistenziale della prestazione in parola in un più generale contesto di iniziative specificatamente assistenziali, da assumersi nelle sedi competenti, lasciando all'assegno di cui trattasi, nell'ambito del sistema previdenziale, la funzione prevalente di rimborso delle spese sostenute in occasione della morte dell'assicurato.

Conseguentemente, per evitare il verificarsi di situazioni abnormi, l'assegno dovrebbe spettare, in mancanza dei familiari, a chiunque possa dimostrare di aver sostenuto « spese in occasione della morte dell'assicurato ».

Si ritiene infine opportuno prevedere, nell'ambito di una ristrutturazione della prestazione in esame, un meccanismo di rivalutazione periodica che ne mantenga inalterato il valore nel tempo.

Tali considerazioni, in aggiunta ad evidenti ragioni di uniformità con i sistemi di rivalutazione delle altre prestazioni corrisposte dall'INAIL, inducono ad adottare un sistema di adeguamento triennale nella stessa misura percentuale con cui saranno rivalutate le rendite del settore industriale, fissando però, inizialmente, la misura dell'assegno.

Il collegamento alla rivalutazione del settore industriale è imposto dalla necessità di mantenere all'identico livello l'assegno in entrambi i settori.

Si è pertanto previsto di:

corrispondere in ogni caso di evento mortale ai superstiti individuati in base ai criteri di cui all'articolo 85 del testo unico n. 1124 del 1965, l'assegno di lire 1.000.000, indipendentemente da qualsiasi riferimento alla composizione del nucleo familiare;

equiparare l'importo dell'assegno, nel settore industriale e nel settore agricolo;

erogare l'assegno, in mancanza dei familiari superstiti di cui all'articolo 85 del testo unico n. 1124, a chiunque dimostri di aver sostenuto « spese in occasione della morte », nei limiti delle spese stesse e comunque, non oltre la cifra fissata per i familiari;

rivalutare ogni triennio l'assegno nella stessa misura percentuale con cui vengono rivalutate le rendite del settore industriale.

*Speciale assegno in favore dei superstiti degli invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio (articolo 4).*

La legge 5 maggio 1976, n. 248, ha riconosciuto il diritto ad uno « speciale assegno continuativo mensile » erogato dall'INAIL a favore del coniuge e dei figli superstiti di cui all'articolo 85 testo unico, nel caso di morte avvenuta per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, del titolare di rendita per inabilità permanente non inferiore all'80 per cento.

L'assegno in questione, che è pari ad una quota della rendita erogata in vita all'assicurato, è dovuto ai superstiti indicati, sempre che essi non abbiano titolo a rendite o a prestazioni economiche previdenziali (esclusi assegni familiari o assistenziali, pensioni di guerra) erogate con carattere di continuità dallo Stato, dagli altri enti pubblici, da paesi stranieri e sempre che essi non siano comunque titolari di redditi - a qualsiasi titolo - di importo pari o superiore a quello dell'assegno predetto.

La procedura per ottenere l'assegno prevede la presentazione - entro 180 giorni dalla data del decesso - di apposita domanda corredata della certificazione degli uffici finanziari, e della dichiarazione degli aventi diritto attestante la sussistenza dei requisiti di legge.

L'esperienza dei primi anni di applicazione della legge ne ha evidenziato una carenza di fondo, che non consente alla

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

medesima di raggiungere pienamente l'obiettivo al quale è preordinata, obiettivo che è di apprestare ai superstiti degli infortunati sul lavoro deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio, i mezzi di sussistenza, per il periodo successivo alla morte dell'assicurato, quando la rendita di cui quest'ultimo godeva, costituiva il cespite prevalente o esclusivo del reddito familiare. Infatti, i lavoratori sono praticamente impossibilitati ad esercitare attività proficua, in quanto fisicamente inidonei, allorché il loro grado di inabilità risulti non inferiore al 65 per cento.

Si è ritenuto, quindi, di ridurre alla predetta percentuale quella attuale dell'80 per cento. Tale iniziativa risulta conforme anche all'avviso della Commissione lavoro della Camera che auspicò la riduzione stessa, in sede di approvazione della legge n. 248 del 1976.

È stato introdotto, infine, il principio della rivalutazione triennale dello speciale assegno nella stessa misura percentuale in cui sono rivalutate le rendite da infortunio o da malattia professionale nel settore industriale.

*Premi per l'assicurazione dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (articolo 5).*

L'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, stabilisce che i premi per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, fissati in una apposita tabella allegata alla legge stessa, sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL.

Le categorie interessate hanno rappresentato l'esigenza di una revisione della disposizione predetta, per una più equa distribuzione degli oneri dell'assicurazione, che tenga conto della effettiva esposizione al rischio dei medici tutelati, con partico-

lare riguardo ai medici dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari ed ai medici dentisti privati.

In accoglimento di tale istanza, si è previsto di fissare, mediante decreto ministeriale, premi assicurativi che siano commisurati al tipo di apparecchio, alla quantità delle sostanze radioattive in uso ed alla categoria del possessore, eliminando quindi lo schema fisso stabilito dalla tabella allegata alla legge n. 47 del 1968.

Si è provveduto altresì ad elevare dal biennio al triennio la periodicità di aggiornamento dei premi in argomento, per collegarla alla revisione delle rendite, prevista con cadenza triennale dall'articolo 2 della citata legge.

*Oneri e copertura finanziaria (articolo 6).*

Gli oneri conseguenti al provvedimento dipendono, in gran parte, dai coefficienti di rivalutazione che verranno adottati a partire dal 1983.

Per superare il suddetto ostacolo, si è ipotizzato un coefficiente pari a quello derivante dalle valutazioni in atto per i bilanci di previsione quinquennali (1,4400 per industria e agricoltura).

In base all'ipotesi che precede i maggiori oneri annui risulterebbero mediamente i seguenti, nel quadriennio 1981-1984:

|                          | Milioni di lire |
|--------------------------|-----------------|
| Articolo 1 . . . . .     | 9.200           |
| Articoli 2 e 3 . . . . . | 3.200           |
| Articolo 4 . . . . .     | 4.200           |
|                          | <hr/>           |
|                          | 16.600          |
|                          | <hr/> <hr/>     |

Considerato che il finanziamento dello speciale assegno ai superstiti degli invalidi deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio o malattia professionale è disciplinato dall'articolo 8 della legge 5 maggio 1976, n. 248, anche quello del mag-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gior onere relativo all'ampliamento del numero dei beneficiari, previsto dall'articolo 4 del presente disegno di legge, rientra nella medesima disciplina che prevede un idoneo meccanismo di copertura degli oneri. Pertanto l'onere complessivo del provvedimento da fronteggiare, si riduce da lire 16.600 milioni a lire 12.400 milioni annui.

Per la copertura del predetto onere, data l'esiguità dello stesso, non si è ritenuto di istituire un'addizionale sui pre-

mi la cui gestione avrebbe comportato costi sproporzionati alla somma introitata.

Si è quindi previsto il ricorso al sistema ordinario quale risulta, per il settore industriale, dagli articoli 39 e seguenti del testo unico n. 1124 del 1965 (adeguamento della tariffa dei premi) e, per il settore agricolo, mediante l'aumento dello 0,50 per cento dell'aliquota contributiva dovuta per i lavoratori dipendenti e di lire 750 della quota capitaria annua per i lavoratori autonomi.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

L'importo dell'assegno mensile di cui agli articoli 76 e 218 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è fissato in lire 150.000.

A decorrere dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

L'articolo 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Se l'infortunio ha per conseguenza la morte spetta a favore dei superstiti sottoindicati, nelle misure seguenti, una rendita ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

a) il cinquanta per cento al coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

b) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi

gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se tra i supertisti vi siano figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i supertisti di cui alla presente lettera, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro 300 giorni da tale data;

c) il venti per cento, in mancanza dei supertisti di cui alle precedenti lettere a) e b), a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

d) il venti per cento, in mancanza dei superstiti di cui alle precedenti lettere a) e b), a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti, nelle misure a ciascuno assegnate ai sensi del comma precedente, non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alla rendita è corrisposto una volta tanto un assegno di lire 1.000.000 al coniuge, o, in mancanza, ai figli, o,

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in mancanza, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi i requisiti di cui al primo comma.

Qualora non esistano i superstiti di cui al comma precedente, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte dell'assicurato, nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

A decorrere dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui ai commi precedenti non può essere comunque inferiore ad una mensilità di retribuzione.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati ed i figli di genitori non conosciuti, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone cui i figli di genitori non conosciuti sono regolarmente affidati.

## ART. 3.

L'articolo 233 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

« Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è corrisposto una volta tanto ai superstiti aventi diritto un assegno nella misura e secondo le disposizioni dell'articolo 85.

A decorrere dal 1° luglio 1983 l'importo dell'assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale del settore industriale, di competenza dell'anno di entrata in vigore della presente legge ».

## ART. 4.

Il grado di inabilità permanente previsto dagli articoli 1, primo comma, e 8, primo comma, lettera *b*), della legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente lo speciale assegno continuativo mensile, è ridotto dall'80 al 65 per cento.

A decorrere dal 1° luglio 1983 l'importo dello speciale assegno è rivalutato nella stessa misura percentuale con cui sono rivalutate le rendite da infortunio sul lavoro e da malattia professionale.

## ART. 5.

L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sostituito dall'articolo 1 della legge 30 gennaio 1968, n. 47, è sostituito dal seguente:

« L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso.

I premi corrispondenti, distinti in relazione alla categoria del possessore, al tipo di apparecchio e alla quantità delle sostanze radioattive in uso, sono approvati ogni tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1981, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione ».

## ART. 6.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per il settore industriale, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del testo unico approvato

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e per il settore agricolo con l'elevazione dal 3,50 per cento al 4 per cento dell'aliquota contributiva di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, per i lavoratori dipendenti e da 750 a 1.500 lire della quota capitaria annua di cui allo stesso articolo 4 per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia.